

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1065)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

e col **Ministro della Sanità**

(DEGAN)

(V. Stampato Camera n. 1744)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 dicembre 1984*

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 14 del protocollo stesso.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
SUL SOGGIORNO DI LAVORATORI DI UNO STATO NELL'ALTRO
STATO.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca,

nel desiderio di sviluppare ulteriormente le relazioni tra i due Stati, in uno spirito di amicizia e collaborazione, conformemente ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti, quali risultano tra l'altro dall'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa,

allo scopo di regolare i problemi connessi con l'attività lavorativa temporanea dei cittadini di uno Stato nell'altro Stato,

hanno deciso di concludere il presente Protocollo:

ARTICOLO 1.

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano ai cittadini della Repubblica italiana e ai cittadini della Repubblica democratica tedesca che, sulla base di accordi tra imprese, organizzazioni ed istituzioni dei due Stati, sono inviati, alle dipendenze delle imprese, organizzazioni ed istituzioni dello Stato di invio nell'altro Stato per esercitarvi un'attività lavorativa, e che, conformemente alle necessarie autorizzazioni, soggiornano temporaneamente nel territorio dell'altro Stato (chiamati in seguito lavoratori).

Ai fini del presente Protocollo per Stato di residenza si intende il territorio dello Stato ove i lavoratori cittadini dell'altro Stato sono autorizzati a soggiornare per svolgere un'attività lavorativa; per Stato di invio si intende il territorio dello Stato dove hanno la sede le imprese, organizzazioni ed istituzioni i cui lavoratori sono inviati nell'altro Stato per svolgere un'attività lavorativa.

ARTICOLO 2.

Le autorità competenti dello Stato di residenza rilasciano gratuitamente ai lavoratori le autorizzazioni di soggiorno e di lavoro necessarie. Queste autorizzazioni sono rilasciate o prorogate conformemente alle norme vigenti, per il periodo durante il quale la presenza nell'altro Stato è necessaria per l'esercizio del lavoro previsto.

I lavoratori godono della libertà di movimento per l'esercizio dell'attività lavorativa e ai fini della loro ricreazione personale.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, fatte salve le disposizioni sulla sicurezza dello Stato di residenza.

ARTICOLO 3.

I lavoratori hanno il diritto di lasciare ad ogni momento lo Stato di residenza. Fanno eccezione soltanto le limitazioni risultanti da decisioni dell'autorità giudiziaria che, in base alle norme vigenti, siano state adottate in materia di limitazione della libertà personale, nel rispetto delle garanzie di cui all'articolo 12, o da provvedimenti di altre autorità competenti, purché si tratti di provvedimenti per i quali la legge prevede la conferma dell'autorità giudiziaria entro termini brevi.

Qualora sia necessario un permesso per uscire dallo Stato di residenza, esso sarà rilasciato senza indugi e gratuitamente.

ARTICOLO 4.

Al coniuge ed ai figli a carico del lavoratore conviventi nell'ambito della famiglia (in seguito chiamati membri della famiglia) sono permesse l'entrata e l'uscita nello Stato di residenza per visitare il lavoratore stesso.

Il soggiorno dei membri della famiglia nello Stato di residenza è consentito per l'intera durata del soggiorno del lavoratore qualora la durata prevista dell'attività lavorativa comporti un soggiorno ininterrotto non inferiore a 12 mesi e possa essere messo a disposizione un alloggio adeguato.

Le autorità competenti dello Stato di residenza prendono le misure necessarie e possibili per facilitare le imprese, le organizzazioni e le istituzioni nel reperimento di alloggi adeguati per i lavoratori e le loro famiglie.

Ai membri della famiglia si applicano gli articoli 2 e 3 del presente Protocollo.

ARTICOLO 5.

Ai lavoratori si applicano le norme in materia di lavoro e in materia di sicurezza sociale che vigono nello Stato di invio.

ARTICOLO 6.

Ai lavoratori ed ai membri delle loro famiglie viene assicurata l'assistenza sanitaria prevista dallo Stato di residenza. Le necessarie disposizioni di attuazione saranno stabilite di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati.

ARTICOLO 7.

I lavoratori hanno la possibilità di partecipare, nello Stato di residenza, a corsi di formazione e riqualificazione professionale. A questo scopo essi godono di ogni facilitazione necessaria e possibile nel quadro delle norme vigenti.

L'accesso dei figli dei lavoratori in età prescolastica o scolastica alle scuole materne ed alle scuole nello Stato di residenza viene ammesso, conformemente alle norme in esso vigenti.

Il presente Protocollo non preclude che un trattamento più favorevole sia accordato da ciascuno dei due Stati, in particolare per quanto riguarda iniziative d'ordine educativo e culturale, a favore dei lavoratori dell'altro Stato e dei membri delle loro famiglie, nel quadro dei rispettivi ordinamenti.

ARTICOLO 8.

I lavoratori ed i membri delle loro famiglie devono rispettare le leggi e le altre disposizioni giuridiche dello Stato di residenza.

I lavoratori ed i membri delle loro famiglie possono ricevere ed utilizzare nello Stato di residenza pubblicazioni, materiali audiovisivi e le apparecchiature a ciò necessarie nel quadro delle modalità che saranno concordate tra gli organi competenti dei due Stati.

ARTICOLO 9.

Se nel quadro degli accordi di cui all'articolo 1 il salario o la remunerazione corrispettiva al rapporto di lavoro non sono corrisposti ai lavoratori nello Stato di invio, vengono adottati dallo Stato di residenza i necessari provvedimenti per autorizzare e facilitare il trasferimento nello Stato di invio di una parte adeguata del salario o della remunerazione dei lavoratori.

ARTICOLO 10.

I lavoratori, qualora siano sottoposti ad imposizione fiscale nello Stato di residenza, non sono assoggettati ad imposte e tasse diverse da quelle che versano i cittadini di questo Stato che si trovano nella medesima situazione.

ARTICOLO 11.

Le autorità competenti dello Stato di residenza le cui imprese, organizzazioni ed istituzioni hanno concluso un accordo con imprese, organizzazioni ed istituzioni dell'altro Stato per lavori nel pro-

prio territorio, accordano alle imprese, organizzazioni ed istituzioni dell'altro Stato e ai lavoratori di queste ultime, nel quadro delle norme vigenti, aiuti e facilitazioni per la realizzazione delle attività necessarie all'adempimento dell'accordo.

ARTICOLO 12.

Nel territorio della Repubblica italiana e rispettivamente della Repubblica democratica tedesca ai lavoratori e ai membri delle loro famiglie sono assicurati gli stessi diritti accordati ai cittadini dello Stato di residenza per quanto riguarda il ricorso alle autorità giudiziarie e alle autorità amministrative competenti. Ad essi è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un interprete e da un rappresentante legale.

ARTICOLO 13.

Il presente Protocollo è concluso per una durata illimitata. Esso può essere denunciato da ciascuna delle due Parti. In tal caso esso cessa di aver vigore sei mesi dopo la ricezione della notifica della denuncia.

Dopo che il presente Protocollo abbia cessato di essere in vigore, le sue disposizioni continueranno ad essere applicate nei riguardi dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che non hanno ancora terminato la loro attività temporanea nell'altro Stato.

ARTICOLO 14.

Le Parti firmatarie si notificheranno reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie per l'esecuzione del presente Protocollo nei rispettivi ordinamenti. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda di tali notifiche.

Fatto a Berlino, il 27 gennaio 1983, in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Emilio Colombo

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEMOCRATICA
TEDESCA
Wolfgang Beyreuther